

STATUTO

Dell'associazione "GIOCOMONDO APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: <<Giocomondo APS>>, con sede in Trieste, via Tagliapietra 4.

L'Associazione è una libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, salvo anticipato scioglimento, regolata a norma del codice civile, del D.lgs. 117/2017 e delle leggi vigenti in materia.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è un'associazione disciplinata dal presente statuto, che fa parte integrante dell'Atto Costitutivo, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

L'Assemblea delibera su proposta dell'Organo di amministrazione l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che al fine di promuovere, diffondere e ampliare la conoscenza della cultura linguistica si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera (d) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera (i) dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera (l) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 mediante l'organizzazione di:

- corsi di lingua, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari in lingua originale, concerti, lezioni - concerto e ogni altra attività utile a favorire, sviluppare e diffondere la cultura linguistica anche al fine di contribuire alla crescita morale e culturale degli associati;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori e insegnanti, promuovere, inoltre, al servizio dei soci e dei cittadini tutte le altre iniziative che siano ritenute necessarie o meramente opportune al raggiungimento dei propri fini statutarî.

L'Associazione può altresì esercitare, così come previsto dall'art. 6 del D.l.s 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini statutarî potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni che ne condividono i fini statutarî.

Potrà altresì ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, Enti locali, quali Comuni, Province e Regioni, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria consulenza e assistenza in ognuno dei campi nei quali svolge la propria attività.

Potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 4 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli

enti che ne condividono gli scopi e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarli. Il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro soci non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, che dovrà specificare le proprie complete generalità e impegnarsi a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché a versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci che non comunicano di voler recedere entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione;

Soci Sostenitori: sono coloro che, in possesso dei necessari requisiti di moralità, per le attività svolte per conto dell'associazione in modo personale e gratuito o per averla sostenuta con contribuzioni volontarie straordinarie, abbiano fattivamente contribuito a perseguire gli scopi sociali.

Soci Ordinari: sono coloro che intendono frequentare l'Associazione ed avvalersi delle iniziative della stessa versando la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza i libri sociali recandosi nei giorni ed orari lavorativi presso la sede dell'Associazione previa comunicazione scritta al Presidente almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'esame;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio o al buon nome dell'associazione o decorsi 3 (mesi) dal mancato versamento della quota associativa annuale, il socio può essere escluso dall'Associazione secondo le modalità previste dal successivo art. 6.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed è appellabile entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea che delibera sull'appello proposto se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Volontari)

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti previsti dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di apporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 - (Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o la trasformazione, la fusione o la scissione, nonché lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo presso le sedi operative dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o inviato tramite lettera raccomandata- anche a mano o a mezzo PEC- o ancora tramite fax o e-mail trasmessi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro dei soci.

In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o a mano.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da

parte dei soci;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è inoltre competente a deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci e ratifica l'entità delle quote associative stabilite dall'Organo di amministrazione.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale. In caso di soci minorenni il diritto di voto e di elettorato in nome e per conto del minore, è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale sul minore.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, ma ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe o cinque se il numero degli associati è superiore a cinquecento.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'assemblea straordinaria, competente per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti 3/4 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o in delega; con la terza convocazione, da tenersi entro il giorno successivo, è validamente costituita con almeno 1/4 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea straordinaria può deliberare lo scio-

glimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci con diritto di voto, in proprio o in delega.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 11 - (Organo di amministrazione)

L'associazione è amministrata da un Organo di amministrazione composto da membri eletti dall'Assemblea in un numero dispari non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5). La maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. In caso di dimissioni o decesso della maggioranza dei componenti, il membro o i membri rimasti in carica convocano con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente, lo sostituisce automaticamente il Vicepresidente, salvo quanto previsto al precedente paragrafo in merito all'obbligo di convocare con urgenza l'Assemblea nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza degli amministratori.

L'Organo di amministrazione si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri;
- c) comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui l'Organo di amministrazione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di

amministrazione si redige il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da affiggere all'albo della sede.

L'Organo di amministrazione:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) stabilisce gli importi delle quote associative annue da proporre all'Assemblea;
- d) compila l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'associazione da proporre all'Assemblea;
- e) delibera sulle domande di ammissione e esclusione dei soci;

L'Organo di amministrazione dura in carica per n. tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'Organo amministrativo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente dell'Organo amministrativo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Può conferire a soci e/o terzi procura speciale per la gestione di attività varie previa delibera dell'Organo amministrativo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo amministrativo e adotta i provvedimenti necessari, riferendo allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

ART. 13 - (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti;	
	d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;	
	In caso di organo collegiale Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 14. (Revisione legale dei conti) Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 c. 1 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.	
	ART. 15 - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:	
	a) dalle quote associative e contributi degli associati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) dal ricavato dell'organizzazione di attività specifiche effettuate dall'Associazione a favore dei soci;	
	d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	f) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;	
	g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	h) attività di raccolta fondi;	
	i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.	
	Le quote annuali degli associati sono stabilite dall'Organo di amministrazione, che ne determina l'ammontare e lo porta a ratifica dell'assemblea in occasione della prima adunanza utile. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.	

ART. 16 - (Bilancio)

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di destinazione del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso ed in ogni altra ipotesi di scioglimento o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e dalle leggi vigenti in materia.